

## ***Circolare n. 8 del 27.03.2017***

**OGGETTO:** Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”.

### **1. Quadro normativo**

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*” ha previsto all’articolo 45, comma 1, la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici.

Al comma 4, l’articolo 45 ha previsto che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;

Come previsto dal comma 5 dell’articolo 45 citato, la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dai precedenti commi

sono stati definiti con apposita convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni

L'articolo 12 del D.L. 9 febbraio 2017 n.8, recante la "*Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito*", ha previsto che la suddetta Convenzione continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni nella Convenzione stessa.

Tali risorse devono essere considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure. .

La Convenzione è stata ammessa al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 10 marzo 2017 al n. 231.

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 2073 del 23 marzo 2017, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal provvedimento sopra richiamato.

## **2. Rapporto tra gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e le misure di cui all'articolo 45.**

La previsione di cui al primo Visto, punto 1), lettera a) della Convenzione, dal punto di vista formale, recepisce il disposto dell'art. 45, comma 1, lettera a), il quale circoscrive l'indennità ai lavoratori per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Dal punto di vista sostanziale, non riduce la platea dei destinatari in senso astratto, ma individua un criterio discrezionale per l'individuazione dei beneficiari da valutare nel concreto delle situazioni specifiche. In sostanza, ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti nel D. Lgs 148/2015 quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del suddetto decreto legislativo), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell'art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Si tratta, quindi, di una garanzia ulteriore a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno.

### **3. Ambito applicativo soggettivo**

#### **a. Articolo 45 comma 1**

In merito al comma 1 si precisa che, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati, solo in parte, a prestare l'attività lavorativa a seguito dell'evento sismico, l'indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell'attività lavorativa.

#### **b. Articolo 45 comma 4**

In merito al comma 4 si precisa che, relativamente alle prestazioni rese in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della "esclusività" o "prevalenza" è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma.

L'indennità, inoltre, deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell'attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa "*una tantum*" a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere la propria attività a causa dell'evento sismico;

Analogamente l'indennità spetta ai singoli professionisti in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano anche altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale.

L'indennità *una tantum* può, inoltre, essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani; di converso è da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali, in quanto in tal caso titolare dell'impresa è la società.

Al riguardo si precisa, inoltre, che gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l'indennità *una tantum*.

Per quanto riguarda i collaboratori familiari di un'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, l'indennità spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si

concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l'avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

#### **4. Disposizioni finanziarie**

Infine si rammenta che l'articolo 47 del medesimo decreto-legge 189/2016, recante "*Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti*" prevede che, per i soggetti che abbiano subito danni e che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati dal sisma, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. UGO MENZIANI  
(firmato digitalmente)

RC/FM

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.*